

CAMERA DEI DEPUTATI N. 528

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARONTINI, MUSOTTO, LENOCI, CLOCCHIATTI, MAZZONI

Presentata il 6 novembre 1958

Coordinamento delle norme sui benefici di carriera e adeguamento degli assegni a favore degli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 1152 del 14 dicembre 1954 si dettarono, a favore dei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45 dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, una serie di provvedimenti, parte dei quali esclusivamente di carriera, concernenti l'avanzamento a qualifiche superiori del medesimo gruppo od anche di gruppi diversi da quelli di appartenenza (concorsi interni riservati) e parte di carattere economico e di carriera insieme.

A questa specie appartiene la norma in base alla quale venne attribuita a ciascun combattente una maggiore anzianità di due anni nella qualifica rivestita.

Tale disposizione, però, tenuto conto del sistema di avanzamenti previsti dall'allora vigente regolamento del personale ferroviario e delle anzianità richieste per i singoli avanzamenti, venne a suddividere l'intera massa dei combattenti ferroviari in diversi gruppi:

— per taluni l'attribuzione della maggiore anzianità di due anni determinò un beneficio pieno dando luogo ad un avanzamento anticipato di due anni; per altri che pur rientravano negli stessi avanzamenti per anzianità congiunta al merito il beneficio fu di fatto limitato ad un solo anno; per altri infine non ebbe efficacia alcuna perché l'ulteriore carriera prevedeva il merito comparativo e quindi nessun valore aveva la maggiore anzianità attribuita.

Parimenti sperequativi possono definirsi i benefici per i concorsi riservati di cui si è fatto cenno in principio in virtù della diversa importanza e del diverso peso economico che poteva derivare dal concorrere per l'avanzamento ad una qualifica o ad un'altra da parte dei singoli gruppi di personale ex combattente.

A tali gravi inconvenienti cercò di porre rimedio la legge n. 471 del 3 aprile 1958 la quale (a parte la perequazione dell'assegno riservato ai combattenti e assimilati):

1°) rendeva effettivi per tutti i due anni di anzianità attribuiti loro dalla precedente legge;

2°) estendeva ad altre qualifiche la possibilità di concorso;

3°) sopprimeva il limite dei posti per i concorsi riservati facendo obbligo della sistemazione di tutti i combattenti compresi nelle graduatorie formulate a seguito della precedente legge.

Così impostate, e per il fatto che si trovavano ad operare sul medesimo terreno già compromesso gravemente, anche tali disposizioni, anziché correggere (come era nel proposito) le sperequazioni precedenti, le hanno ulteriormente aggravate. Ciò risulta chiaro quando si pensi alla diversità di situazioni che si determinano per effetto di un avanzamento conseguito in un anno o nell'altro o quando si pensi che coloro ai quali

era stato conferito un solo anno di beneficio nell'avanzamento per anzianità congiunta al merito si troveranno ora ad avere retrodatata di un anno la prossima futura promozione.

Questo per quanto riguarda i 2 anni. Ma le cose non sono pacifiche anche per quanto riguarda i concorsi.

Appare infatti chiaro che molti combattenti, considerato il limitato numero di posti messi a concorso ed avuto presenti gli elementi in base ai quali avrebbe dovuto farsi la graduatoria, non ritennero di partecipare al concorso. Dal che discende che il tener fermo quelle graduatorie, fatte per esigenze diverse da quelle previste dalla più recente legge, comporta automaticamente l'esclusione di folti gruppi di combattenti dai benefici previsti in loro favore dalla legge.

Nessuno, inoltre, può non tener conto del vivo malcontento serpeggiante presso i ferrovieri non combattenti, i quali con il succedersi di disposizioni che operano costantemente sui ruoli e sulle anzianità, non riescono ormai a formulare un qualsiasi giudizio sulle possibilità della propria carriera, mentre si accresce il disagio dell'Amministrazione recato da provvedimenti straordinari.

Sembra necessario quindi da un lato limitare al massimo le modificazioni che l'applicazione delle due leggi in questione hanno portato nei ruoli di anzianità del personale delle ferrovie dello Stato e, dall'altro, giungere ad una compensazione tra i combattenti senza privare coloro che ne abbiano diritto dai benefici loro attribuiti dalle leggi in questione. Tutto ciò considerato si rende indispensabile un riordinamento della materia.

La presente proposta di legge si prefigge così lo scopo di:

1°) elevare i benefici economici previsti in favore dei combattenti ferrovieri, realizzando una prima forma di perequazione fondata sui meriti acquisiti durante la guerra;

2°) stabilire il diritto di opzione tra l'applicazione dei benefici di carriera, i quali si presentano sempre largamente aleatori, e l'assegno rivalutato o lo scatto dei 2 anni contenendo così ulteriori modificazioni dei ruoli di anzianità.

* * *

Per quanto riguarda l'assegno occorre aver presente che esso venne disposto nel 1927 e quindi nella misura relativa al valore monetario di quell'epoca. Non si può dire di certo che abbia avuto un'adeguata rivalutazione.

Infatti, salvo gli aumenti del 10 per cento e del 5 per cento disposti rispettivamente

con la legge 16 luglio 1940, n. 237, e decreto, legge 13 marzo 1954, n. 116, e di quello un po' più congruo stabilito con la legge del 3 aprile 1958, n. 471, nessuna altra variazione degli stipendi ha avuto effetto sull'assegno ex combattenti.

Allo stato le 100 lire annue corrisposte fino al 1938 sono diventate 1.700 con un aumento di 17 volte contro un indice di rivalutazione di circa 67 volte, accertato a tutt'oggi.

I ferrovieri ex combattenti che non pensavano a vantaggi di carriera quando il 16 luglio 1954 seppero dell'approvazione nella VIII Commissione della Camera, di un ordine del giorno su questa materia, pensarono che la loro viva attesa non sarebbe andata delusa e che presto il Parlamento della Repubblica avrebbe deliberato l'auspicato provvedimento riparatore.

Fu perciò una delusione sotto questo aspetto la legge 3 aprile 1958, n. 471, in quanto essa, pur venendo incontro all'esigenza esposta, limitava la rivalutazione dell'assegno a 10 volte.

E non basta. Se la legge n. 471 ha lasciato insoddisfatti gli ex combattenti in servizio, ha addirittura mortificato quelli già in pensione escludendoli di fatto anche dal pur modesto miglioramento.

Questo per effetto della meccanica delle disposizioni in vigore. Infatti, esse rendono pensionabile l'assegno ex combattenti e quindi fanno inserire nel computo della base pensionabile l'assegno che all'atto del collocamento a riposo il ferroviere godeva.

E siccome la pensione è già stata liquidata, la variazione dell'assegno ex combattenti non comporta la variazione della pensione. I proponenti non pensano di imporre agli Uffici preposti il riesame di tutte queste pratiche e quindi la riliquidazione delle pensioni di tutti gli ex combattenti ora in pensione, riliquidazione peraltro appena terminata sulla base delle leggi n. 750 e 751 del 1957 dopo mesi o mesi di intenso lavoro.

Perciò, con l'articolo 2, si vuole slegare l'assegno ex combattenti dalle pensioni disponendo di corrisponderlo separatamente ai pensionati in ragione dell'80 per cento. Con l'articolo 3 si rinvia poi l'operazione conseguente a tale nuova impostazione prevedendosi un assegno aggiuntivo transitorio pari al 70 per cento di quello che sarebbe spettato in attività di servizio.

Circa l'onere si deve mettere in risalto la limitata entità della spesa che il provvedimento

comporterebbe per effetto delle opzioni disposte congiuntamente alla rivalutazione con l'articolo 1.

Va chiarito infine che ci si riferisce ai soli ferrovieri in quanto i benefici in siffatta materia sono stati sempre regolati separatamente da quelli concessi alle altre categorie di

impiegati statali. I presentatori ricordando gli unanimi benevoli apprezzamenti che da parte della Camera si sono fatti nei confronti della meritevole categoria, della quale fanno parte detti lavoratori ex combattenti, sono fiduciosi della favorevole accoglienza da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura degli assegni previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive variazioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, è elevata di 60 volte per tutti coloro che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiarino di non volersi avvalere né si siano avvalsi per qualsiasi ragione del disposto degli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

ART. 2.

L'assegno rivalutato come sopra non è computabile nella pensione. Esso viene corrisposto separatamente in ragione dell'80 per cento durante tutto il periodo in cui è corrisposta la pensione stessa.

ART. 3.

Fino a quando, per effetto di altro provvedimento, non si opererà la riliquidazione delle pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale in quiescenza viene corrisposto, in aggiunta al trattamento in godimento, un assegno pari al 70 per cento della misura derivante dall'applicazione dell'articolo 1.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nei capitoli n. 1 e n. 37 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.